

Variante al Piano Territoriale del Parco storico di Monte Sole

Dichiarazione di Sintesi

(art. 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

INTRODUZIONE

La presente dichiarazione di sintesi è resa ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e della L.R. 13 giugno 2008 n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 152/2006" ed illustra in che modo le considerazioni ambientali espresse in seno alla Val.S.A.T. della Variante al Piano Territoriale del Parco Storico di Monte Sole anno 2014 sono state considerate e inserite nel progetto del piano stesso.

Tale documento è stato inoltre predisposto tenendo conto degli esiti della fase procedimentale di Valutazione Ambientale Strategica, conclusasi con parere motivato positivo, disciplinata dal Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché, a livello regionale, in via transitoria, dalla L.R. 9/2008, che individua la Regione Emilia-Romagna, quale Autorità competente rispetto ai Piani in corso di approvazione, e di quelli emersi dalle diverse consultazioni effettuate nelle fasi di elaborazione della Variante, di adozione della stessa e di controdeduzioni alle riserve/osservazioni.

In particolare, tale documento si propone di:

- illustrare il modo in cui la Val.S.A.T., gli esiti della consultazione ambientale ed il parere ambientale di V.A.S. sono stati integrati nel Piano, anche in funzione dell'esito delle consultazioni svolte sia in fase di elaborazione del Piano, sia in fase di controdeduzione alle riserve ed osservazioni, in merito al contenuto della Val.S.A.T. e ricomprese nel suddetto parere;
- riportare gli esiti della Valutazione di Incidenza;
- individuare, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le misure per il monitoraggio delle azioni previste dal Piano, in relazione alle criticità evidenziate dalla Val.S.A.T. e dal parere motivato di V.A.S.

CARATTERISTICHE E PERCORSO DEL PIANO

La formazione e l'approvazione dei Piani territoriali dei Parchi e le loro Varianti seguono il dettato della L.R. 06/2005 e della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. per quanto ad essa riferibile.

La Legge Regionale n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" individua il Piano territoriale del Parco quale strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto.

L'art. 25 della Legge Regionale n. 6/2005 prevede, tra l'altro, che il Piano debba avere i seguenti contenuti:

1. articolare il territorio del parco in zone omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi;
2. prevedere le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dal PSC (Piano Strutturale Comunale);
3. determinare il perimetro definitivo del Parco e dell'area contigua;
4. individuare il sistema dei servizi e delle infrastrutture e le nuove infrastrutture;
5. individuare le eventuali aree particolarmente complesse per le quali prevedere l'elaborazione di un progetto di intervento particolareggiato;
6. determinare i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi;
7. individuare e regolamentare le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato;
8. stabilire indirizzi, direttive e prescrizioni per le diverse zone del Parco e le aree contigue;
9. individuare le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei beni da acquisire in proprietà pubblica per le finalità gestionali del Parco.

Successivamente l'art. 28 della suddetta legge regionale prevede che l'Ente Gestione del Parco elabori una proposta di Piano territoriale del Parco (comma 2), da sottoporre all'esame di una Conferenza di Pianificazione, indetta dal Presidente della Provincia (comma 3) e composta dai soggetti individuati al comma 4 dello stesso articolo, al termine della quale l'Ente di gestione dovrà conformare la proposta di Piano ai contenuti conoscitivi e valutativi espressi in sede di Conferenza di Pianificazione (comma 6) al fine di chiedere alla Provincia competente l'adozione del Piano (comma 7), per poi giungere, secondo la procedura ivi indicata, alla sua approvazione (comma 14).

Nel corso degli ultimi anni l'Ente di Gestione del Parco Storico di Monte Sole ha rilevato la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Piano Territoriale del Parco per adeguarlo alle esigenze gestionali dell'Ente, alle realtà economiche operanti all'interno del Parco stesso, e all'insieme dei nuovi strumenti di pianificazione sorti negli anni successivi.

Il Consorzio di Gestione del Parco, in ottemperanza del disposto dell'art. 28 della Legge Regionale n. 6/2005, ha approvato, con due successive deliberazioni del proprio Consiglio una proposta di Variante del Piano Territoriale del Parco.

L'Ente Gestore del Parco ha, quindi, trasmesso la relativa documentazione alla Provincia di Bologna al fine di attivare la procedura di approvazione della suddetta Variante come disposto dal comma 4 dell'art. 31 e dall'art. 28 della L.R. n. 6/2005 e secondo le modalità stabilite dalla L.R. 20/2000.

L'art. 13 della L.R. n. 20/2000 ha introdotto nel procedimento di approvazione dei Piani territoriali ed urbanistici, prima della loro adozione, un'attività di concertazione istituzionale che si esplica anche attraverso lo strumento della Conferenza di Pianificazione tra Pubbliche Amministrazioni.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 90 del 03/03/2009, ha approvato i documenti pianificatori denominati "Quadro conoscitivo", "Documento preliminare" e "Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale- VALSAT", onde consentire l'indizione e la convocazione della Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000.

La Presidente della Provincia di Bologna, con atto P.G. n. 87697 del 04/03/2009, ha indetto ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000 la Conferenza di Pianificazione, alla quale sono stati chiamati a partecipare la Regione, le Province contermini, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti di gestione delle aree naturali protette interessati, affinché portassero il proprio contributo conoscitivo e valutativo, esaminando congiuntamente i documenti di Piano predisposti.

In data 14/05/2009 si è tenuta, dopo due precedenti incontri, la seduta conclusiva dei lavori della Conferenza di Pianificazione, durante la quale sono stati presentati dai soggetti partecipanti pareri e valutazioni, raccolti dalla Provincia nel Verbale conclusivo della Conferenza. Nel corso della suddetta seduta conclusiva il delegato della Regione Emilia-Romagna ha precisato che la Variante in oggetto era all'esame di un Gruppo di lavoro regionale interassessoriale appositamente istituito

e che non si poteva, in quel momento, formalizzare un parere in merito, pertanto si riservava la possibilità di trasmettere la deliberazione di Giunta che assumeva le valutazioni tecniche elaborate dal suddetto Gruppo entro 30 giorni dalla data di conclusione della Conferenza di Pianificazione.

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 813 del 08/06/2009, ha quindi formalizzato e trasmesso all'amministrazione provinciale le valutazioni tecniche sui documenti preliminari alla Variante al Piano Territoriale del Parco Storico di Monte Sole, come contributo fornito nell'ambito della Conferenza di Pianificazione.

La Provincia di Bologna, acquisiti i contributi forniti dai soggetti partecipanti alla Conferenza di Pianificazione, ha provveduto a trasmettere il tutto al Consorzio di gestione del Parco Storico di Monte Sole al fine di consentire di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla proposta di variante al Piano elaborata.

Il Consorzio di Gestione del Parco ha approvato con deliberazione di Consiglio n. 7 del 28/11/2011 la nuova proposta di Variante al Piano elaborata in recepimento dei contenuti conoscitivi e delle valutazioni espresse in sede di Conferenza di Pianificazione.

Il suddetto Consorzio di Gestione ha trasmesso alla Provincia di Bologna, quale ente competente, la proposta di Variante al Piano aggiornato ai fine dell'acquisizione della relativa adozione.

Il Servizio Pianificazione Paesistica, in collaborazione con il Servizio Urbanistica ed Attuazione PTCP, nel corso dell'istruttoria tecnica volta a verificare la corrispondenza della versione presentata dal Parco a quanto emerso in sede di Conferenza di Pianificazione, ha riscontrato che alcune modifiche richieste in sede di Conferenza non erano state completamente riscontrate e pertanto si è reso necessario procedere ad alcune integrazioni al testo delle norme operando le stesse in raccordo con gli uffici del Parco. Nella Relazione Istruttoria sono stati riportati in forma sintetica i contributi emersi dagli interventi, orali e scritti, presentati dai partecipanti alla Conferenza, nonché le modifiche che si è reso necessario apportare, al fine di rendere i documenti della Variante di Piano conformi ai contributi presentati in sede di Conferenza.

Il Consiglio Provinciale di Bologna, con deliberazione n. 32 del 10/06/2013, ha adottato la variante al Piano territoriale del Parco storico di Monte Sole; la variante al Piano Territoriale del Parco adottata è stata depositata, ai sensi del comma 8 dell'art. 28 della L.R. n.6/2005 e dell'art.27 commi 5 e 6 della L.R. 20/2000, presso le sedi della Provincia e degli altri enti interessati;

di tale deposito è stata data comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.180 – parte periodica II del 03.07.2013 e attraverso le pagine regionali del quotidiano la Repubblica ed. Bologna del 03/07/2013, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati;

~ è stata data comunicazione integrativa ai fini dell'attivazione della procedura di V.A.S. mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.180 – parte periodica II del 03.07.2013;

~ la Provincia di Bologna, con nota del 21/06/2013 ha trasmesso gli Elaborati inerenti la variante al Piano alla Giunta regionale, che li ha ricevuti in data 27/06/2013 con nota registrata al P.G. 0155474;

~ la Regione Emilia-Romagna ha espresso, nei termini di legge previsti con propria deliberazione n. 1466 del 21/10/2013, ai sensi dell'art. 27 comma 7 della LR. 20/2000, le proprie riserve in merito alla suddetta Variante adottata dalla Provincia di Bologna.

A seguito degli adeguamenti operati in riscontro ai contenuti della deliberazione n. 1466 del 21/10/2013 della RER ed alla luce delle modifiche ed integrazioni emerse a seguito di osservazioni pervenute entro i termini, la Variante di Piano in oggetto, è stata ritenuta conforme ai contenuti definiti dalla Legge Regionale n. 6/2005 e dalla Legge Regionale n. 20/20000 e quindi la Provincia di Bologna, con Orientamento di Giunta n. I.P. 6753 del 13/12/2013, ha proposto al Consiglio provinciale le controdeduzioni alle riserve regionali e alle osservazioni di altri soggetti e la contestuale approvazione della Variante al Piano Territoriale del Parco Storico di Monte Sole, per

l'acquisizione dell'Intesa della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27, c. 9 della L. R. n. 20/2000.

Con Delibera di Giunta n. 440 del 19/12/2013 la Provincia di Bologna ha altresì approvato la "Valutazione d'Incidenza degli effetti della Variante al Piano Territoriale del Parco storico di Monte Sole sul Sito della rete Natura 2000 SIC IT 4050003 "Monte Sole".

La Provincia, con lettera P.G. n.177271 del 20 dicembre 2013, ha trasmesso alla Regione gli elaborati della Variante al PTP di Monte Sole, che le ha acquisite con protocollo P.G. n.2013.0321312 del 30 dicembre 2013, ai fini del conseguimento dell'Intesa, così come previsto dall'art. 28, comma 12, LR 06/2005 e dell'espressione del parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica del Piano, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006.

La Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n.360 del 24/03/2014, ha espresso l'Intesa, nonché Parere Motivato positivo al piano adottato controdedotto, alle condizioni poste per l'Intesa che vengono integralmente recepite, ed alle indicazioni del parere motivato cui viene data risposta al capitolo 4 del presente documento.

SINTESI DEL RAPPORTO AMBIENTALE (già Val.S.A.T.)

La Val.S.A.T. (valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale) è stata introdotta dalla L.R. 20/2000 e successivamente, sotto forma di VAS – Valutazione Ambientale Strategica – dal D.Lgs. 152/06 per tutti gli strumenti di pianificazione. Dal punto di vista dei contenuti la Val.S.A.T. e la VAS possono essere considerate molto simili: infatti entrambe hanno come scopo la definizione dei possibili effetti ambientali e dei limiti e condizioni per la sostenibilità delle previsioni del Piano. La Val.S.A.T. si configura pertanto come un momento del processo di pianificazione che concorre alla definizione delle scelte di piano.

Per l'elaborazione della proposta di variante al PTP di Monte Sole la Val.S.A.T. ha contribuito a definire gli obiettivi ambientali che il Piano doveva raggiungere, il quadro programmatico della pianificazione sovraordinata all'interno del quale muoversi, e i criteri per la scelta delle previsioni che offrono condizioni di sviluppo sostenibile dal momento che gli effetti dell'attuazione dei diversi scenari sono stati presi in considerazione durante l'elaborazione del Piano.

La relazione sulla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale della Variante al Piano Territoriale del Parco Storico di Monte Sole, è stata elaborata anche come elemento d'integrazione dell'elaborato originario del Piano Territoriale del Parco (cfr. Relazione illustrativa sugli obiettivi e sui criteri di redazione ed attuazione del Piano), in quanto specificava in modo dettagliato i contenuti e le modifiche che erano oggetto della Variante medesima: rispetto ai quali opera appunto la Val.S.A.T..

La Val.S.A.T. , condotta ai sensi della L.R. N° 20/2000 e dell'Allegato VI del Decreto Legislativo n. 4 del 16/01/2008 e s.m.i., ha avuto quindi lo scopo di verificare la conformità delle scelte di adeguamento – rispetto al Piano originario e attualmente vigente – contenute nella Variante, rispetto agli obiettivi generali della pianificazione ed agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, come definiti dai piani generali e di settore, nonché dalle disposizioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale.

La Val.S.A.T. è stata redatta al fine di individuare preventivamente, quando possibile, gli effetti che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte di piano e consentire, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del piano.

Nel contempo essa ha individuato le misure di pianificazione necessarie ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti, nonché i potenziali impatti negativi delle scelte da operare.

Essa ha rappresentato pertanto, a livello regionale, l'attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sul sistema ambientale. I suoi contenuti sono stati organizzati in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento 4/4/01 del Cons. Reg. E.R., contenente le indicazioni tecniche sulla valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dei piani e programmi (Val.S.A.T.), ripercorrendo in sostanza quanto già previsto nella citata Direttiva CE.

Come indicato in quella sede, per essere efficace la Val.S.A.T. doveva svolgersi come valutazione preventiva degli effetti prevedibili delle scelte di piano, anche durante la stessa formazione del piano, per poter introdurre eventualmente le integrazioni o le modificazioni necessarie, prima dell'adozione del piano stesso. In tale processo formativo, ai sensi del citato atto di indirizzo e coordinamento, i passaggi fondamentali che hanno condotto alla formulazione della Val.S.A.T. sono stati:

- l'acquisizione o l'eventuale aggiornamento del quadro conoscitivo;
- la precisazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, di tutela e valorizzazione delle risorse ecologiche e paesaggistiche, di coerenza con le prescrizioni sovraordinate, e di indirizzi strategici che si intende perseguire;
- la valutazione dei possibili effetti delle politiche sia di salvaguardia sia di modificazione dell'ambiente e del territorio;
- l'individuazione delle misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ed a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di piano ritenute comunque preferibili;
- l'indicazione sintetica delle condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte di piano, anche precisando, ove necessario, le condizioni specifiche cui è subordinata l'attuazione delle singole previsioni nonché gli interventi di mitigazione e compensazione che devono essere contestualmente messi in atto;
- la definizione degli indicatori necessari per effettuare il monitoraggio degli effetti del piano nel corso della sua attuazione.

Secondo la specifica metodologia adottata e messa in atto dalla Provincia di Bologna per la formulazione della Val.S.A.T. relativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, i contenuti precedentemente richiamati possono essere opportunamente articolati in due fasi:

- una prima fase, riferibile alle valutazioni qualitative, nella quale possono essere definiti gli obiettivi, le interazioni, le compatibilità e gli eventuali effetti negativi da eliminare o mitigare;
- una seconda fase, riferibile alle valutazioni quantitative, nella quale possono essere valutati gli effetti del piano (rispetto agli obiettivi assunti), mediante opportuni indicatori ambientali e di sostenibilità in funzione dell'attuazione del piano stesso.

Nell'approccio metodologico utilizzato, la Val.S.A.T. è stata considerata ed applicata come un processo dinamico ed iterativo; dunque con possibili approfondimenti ed ottimizzazioni degli strumenti nel corso della loro attuazione, anche in funzione dell'acquisizione di ulteriori informazioni in fase attuativa, nonché dei risultati messi in evidenza dalle procedure di monitoraggio.

Nel caso della presente Variante al Piano Territoriale del Parco Storico Regionale di Monte Sole, l'applicazione della procedura di Val.S.A.T. va vista e considerata in relazione alle specifiche caratteristiche e problematiche dello strumento di pianificazione generale proprio di un Parco Regionale, che è per definizione un ambito territoriale-ambientale sottoposto ad un particolare regime di tutela ai sensi della L.R. n° 06/2005, e facente parte del Sistema delle Aree Protette della Provincia di Bologna.

La Variante stessa, inoltre, per le sue caratteristiche, presentava contenuti assai limitati di adeguamento e/o modificazione del Piano Territoriale del Parco attualmente vigente, come risulta dall'elenco dettagliato riportato al punto 4) dalla Val.S.A.T. stessa. Ne consegue che gli elementi ai quali furono riferite le valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale, in quanto oggetti della Variante, erano in numero assai limitato e presentavano una portata poco significativa, quasi sempre con effetti di fatto pressoché ininfluenti.

Pertanto la Val.S.A.T. qui riepilogata, risulta oltremodo circoscritta a quei pochi elementi previsionali per i quali – almeno in linea di principio – si ponga un problema di valutazione di sostenibilità, rispetto alle linee programmatiche tipiche della pianificazione delle aree protette.

Va da sé che in questo caso (con riferimento alla citata metodologia provinciale) si è trattato essenzialmente di valutazioni qualitative riferite ad azioni ed indirizzi generali; giacché le valutazioni quantitative riguarderebbero l'attuazione di interventi che - all'interno del piano di un parco - sono naturalmente essi stessi interventi di salvaguardia e di tutela.

Nel quadro sopra delineato la Variante al Piano Territoriale del Parco storico di Monte Sole, ha avuto quali riferimenti sovraordinati da prendere in considerazione:

- la Legge Regionale n° 06/2005, e la L. R. 20/2000 rispetto alle quali risulta verificata la conformità dello strumento sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di vista procedurale;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), rispetto al quale risulta verificata la conformità dello strumento sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di vista procedurale.

Di fatto, il PTCP costituisce il quadro programmatico-pianificatorio rispetto al quale deve essere valutata la sostenibilità della Variante in oggetto. In particolare, quindi, sono stati considerati gli obiettivi di sostenibilità ambientale assunti dal PTCP, rispetto ai quali è pienamente confermato - com'è naturale - il contributo positivo fornito dal Piano Territoriale del Parco e dagli interventi messi in atto per la sua gestione e attuazione, nonché dalla stessa Variante.

Gli obiettivi di sostenibilità cui si fa riferimento hanno riguardato: sia le finalità generali, che possono rappresentare il traguardo di lungo termine di una politica di sostenibilità ambientale e territoriale; sia gli obiettivi specifici, che possono rappresentare il traguardo di medio/breve termine di azioni orientate verso i corrispondenti obiettivi generali; sia infine i criteri consolidati per la valutazione delle azioni e per la determinazione dei risultati.

Il contributo generale che il Piano Territoriale del Parco, per la sua stessa finalità, fornirà al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, riguarda specialmente (con riferimento al PTCP):

- gli obiettivi relativi alla qualità dell'aria;
- quelli relativi alla riduzione dell'inquinamento e del rumore;
- quelli relativi alla salvaguardia delle risorse idriche;
- quelli relativi alla salvaguardia del suolo e del sottosuolo;
- e soprattutto gli obiettivi riguardanti i paesaggi, gli ecosistemi, la qualità sociale e degli spazi, volti ad assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita delle persone e per la conservazione degli ecosistemi e del paesaggio nel futuro.

La Val.SAT alla Variante al PTP di Monte Sole ha anche preso in esame il ruolo che ha il Parco anche al fine di promuovere modi di consumo e di produzione dell'energia che siano sostenibili per gli equilibri del pianeta, in quanto il Parco è, per la sua azione, laboratorio di pratiche ecosostenibili.

Nel campo del turismo si è considerato il contributo del Parco agli obiettivi generali di sostenibilità promuovendo l'ambiente come opportunità, con l'obiettivo di mantenere nel tempo la tipicità dell'offerta locale.

Nel campo dell'agricoltura e della selvicoltura, si sono analizzate le scelte di Variante in funzione del contributo all'obiettivo di rilanciare la funzione ecologica delle attività agronomiche, e di valorizzare la qualità ambientale del paesaggio agricolo.

In base a quanto precedentemente indicato, la Val.S.A.T. ha considerato gli elementi che devono essere presi in considerazione ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio in fase di attuazione/gestione del piano. Tali elementi, come si è detto, introducono un aspetto quantitativo, che non poteva essere valutato in tale fase, ma che nel processo attuativo dovrà essere in qualche modo "misurato" al fine di sviluppare - in modo iterativo - le relative valutazioni "quantitative" in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi.

Nella tabella di cui al punto 6 della Val.S.A.T. , alla quale per brevità si rimanda, con riferimento all'articolato normativo, sono stati considerati gli interventi previsti in Variante, i loro possibili effetti da monitorare, e gli indicatori o i criteri utilizzabili per il monitoraggio.

RECEPIMENTO DEL PARERE MOTIVATO

La Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta n.360 del 24/03/2014, ha espresso l'intesa regionale rispetto alla Variante al Piano Territoriale del Parco storico di Monte Sole ex art. 28 L.R. n 06/2005.

Con la stessa delibera ha altresì espresso Parere motivato positivo relativamente alla proposta di Variante al Piano Territoriale del Parco storico di Monte Sole ai sensi dell'art.15, del D. Lgs. 152/2006, non ravvisando rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenesse adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi:

1. sebbene la Variante al Piano del Parco di Monte Sole nella stesura controdedotta abbia eliminato alcune scelte che erano declinate nelle norme di attuazione del Piano adottato, non si condivide la dichiarazione della Provincia di Bologna, riportata nella nota del 20/12/2013 PG.2013.321312, che la Variante non è soggetta alla procedura di Valutazione ambientale, in quanto sono mantenute alcune scelte per le quali non risulta essere svolta la valutazione ambientale;

2. in particolare non si ritiene che i contenuti della Variante al Piano del Parco ricadano tra le esclusioni previste dall'art. 5, comma 5, della LR 20/00, sono presenti infatti alcune scelte nuove del Piano rispetto alle quali risulta necessario descriverne e valutarne i potenziali impatti sull'ambiente e definirne le eventuali misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli;

3. si ritiene di ribadire e confermare le valutazioni e richieste formulate sulla Valsat con la riserva n. 41 della DGR 1466/2013; in particolare si ritiene necessario che nella Dichiarazione di sintesi siano considerati i potenziali effetti ambientali alcune scelte di Piano quali possibilità di installare piscine fuori terra, possibilità di modesti ampliamenti delle abitazioni esistenti per fini igienici, possibilità di realizzare ricoveri attrezzi di ridotte dimensioni, possibilità di realizzare un piccolo cimitero privato, possibilità di realizzare impianti sportivi e turistici nella zona del Piccolo Paradiso;

4. relativamente alla previsione del Piccolo Paradiso, prevista al comma 17 dell'art. 26 della NTA, si ritiene che la modifica apportata nella versione controdedotta che sostituisce le previsione iniziale di un campo da golf con la possibilità di destinare l'area adiacente alla zona Piccolo Paradiso ad accogliere eventuali impianti sportivi e turistici, non sia sufficiente ad escludere tale scelta di Piano da un aggiornamento della Valsat; rilevando infatti che per le significative indeterminatezze di tale scelta di Piano che non è neppure precisamente cartografata, non è possibile valutarne i potenziali impatti sull'ambiente, le eventuali misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli e la stessa coerenza interna con gli interventi ammissibili nelle Zone Agroforestali; al comma 2 dell'art. 26 delle NTA non pare infatti essere ammessa la possibilità di prevedere attività turistiche in quanto contrastanti con la funzione di Area contigua; in conclusione, non essendo stato predisposto un elaborato di Valsat integrativo su tali aspetti si ritiene opportuno rivedere la previsione di eventuali impianti sportivi e turistici e valutarne lo stralcio dalle norme di Piano;

5. valutando positivamente la predisposizione del piano di monitoraggio degli effetti della Variante, si ritiene opportuno che esso trovi espressamente riferimento in normativa e che siano proposti obiettivi e indicatori quantitativi che consentano di misurare, raccogliere, elaborare e valutare gli impatti, e nel caso riorientare le scelte di Piano;

6. in particolare rilevando che il monitoraggio presente nella Valsat rappresenta un preliminare monitoraggio dell'attuazione del Piano del Parco piuttosto che un monitoraggio degli effetti sull'ambiente delle scelte operate dalla Variante; si ritiene opportuno che nella Dichiarazione di sintesi siano approfonditi tali aspetti individuando alcuni indicatori specifici con l'individuazione di responsabilità, risorse, frequenza di monitoraggio e valori soglia di riferimento;

7. si sottolinea che, nel caso in cui la verifica sul monitoraggio dell'attuazione del Piano comportasse una revisione del dimensionamento dello stesso, sarà necessario un aggiornamento del documento di Valsat solo nel caso di previsioni in aumento dei valori soglia previsti e comunque nel caso di modifiche alle norme che comportano ricadute ed effetti ambientali significativi;

8. si ritiene che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di Valsat, parte integrante del piano adottato, comporti il necessario aggiornamento di tale documento; ed inoltre, si ritiene che nel caso gli effetti ambientali siano significativi sarà necessario aggiornare anche la presente valutazione;

9. i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati II, III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 9/99, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

10. le presenti valutazioni relative alla Variante in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti; diversamente, ai sensi di quanto previsto dalla parte II del D. Lgs. 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione (ad esempio in accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati);

Per i punti 1 e 2 si conferma la dichiarazione resa nella nota del 20/12/2013 PG.2013.321312 ribadendo come i contenuti della Variante al Piano del Parco ricadano tra le esclusioni previste dall'art. 5, comma 5, della LR 20/00, tuttavia si condivide l'opportunità, di descrivere e valutare i potenziali impatti sull'ambiente e definire le eventuali misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli in merito ai temi posti con il punto n. 3.

Per i punti 3, 4 e 8 si condivide, come detto sopra, l'indicazione della Regione Emilia-Romagna e per ognuno dei diversi temi da questa posti si riferisce come di seguito:

a) possibilità di installare piscine fuori terra:

La previsione di Variante è la seguente: *“per uso privato non sono ammesse piscine coperte o scoperte interrate; è ammesso solo l'uso di impianti amovibili di superficie non superiore a 15 mq., senza previsione di alcuna opera muraria o fissa”*.

I potenziali impatti di tale previsione, posto che la stessa non ammette impermeabilizzazione del suolo e la realizzazione di strutture fisse, possono essere legati unicamente all'impiego dell'acqua necessaria a colmare la piscina; si tratta, come evidente, di strutture che vengono riempite all'inizio della stagione per poi essere svuotate, smontate e ricoverate in luogo protetto nel periodo autunno-invernale e che nel periodo di utilizzo impiegano l'acqua di inizio stagione con solamente i necessari rabbocchi dovuti all'evaporazione. In relazione alle richieste pervenute nei 15 anni di gestione del Piano territoriale vigente, si ritiene che la dimensione numerica delle strutture che verranno autorizzate non supererà le 10 unità per l'intera area protetta, con un consumo idrico tale da non incidere sul bilancio idrologico dell'area, anche nel caso in cui si impieghi acqua derivante da pozzi o sorgenti naturali regolarmente captate e non si utilizzi l'acquedotto pubblico.

Per le ragioni anzidette non si ravvisa la necessità di prevedere misure necessarie a impedire o mitigare impatti.

b) possibilità di modesti ampliamenti delle abitazioni esistenti per fini igienici

La norma in questione ammette l'ampliamento degli immobili non vincolati solo se strettamente legato all'adeguamento igienico sanitario degli stessi. Si tratta evidentemente di un previsione che interesserà un limitatissimo numero di unità residenziali, posto che considera solo l'adeguamento sanitario quale elemento motivante l'ampliamento.

Pare evidente che si tratterà dell'inserimento, in immobili di ridotte dimensioni, al piano terra, di bagni che perlopiù saranno ricavati in ambienti già esistenti, ma non classificati urbanisticamente quali accessori allo scopo adibiti. Tale previsione oggi determinerebbe un aumento della superficie utile identificata come ampliamento, che con la norma proposta viene ammessa.

Nel caso in cui, invece, i nuovi ambienti igienici dovessero essere proposti in adiacenza a corpi di fabbrica esistenti e non al loro interno i potenziali impatti sull'ambiente saranno valutati nell'ambito della Valutazione d'Incidenza che sarà necessario redigere, in particolare per quanto concerne l'eventuale disturbo di colonie di chiroteri che dovessero essere presenti nell'immobile principale e così le relative eventuali compensazioni, che in ogni caso si ritiene non saranno di portata rilevante per il limitato numero di casi che si presenteranno e per la superficie che questi andranno ad interessare, posto che si tratterà di realizzare dei servizi igienici a servizio di abitazioni esistenti e che gli stessi interesseranno necessariamente la pertinenza dell'abitazione in aderenza con la stessa.

c) possibilità di realizzare ricoveri attrezzi di ridotte dimensioni,

La norma in questione viene dalla proposta di Variante così declinata: *“secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, ai fini di un miglioramento paesaggistico ambientale, da perseguirsi tramite l'eliminazione di eventuali baracche esistenti, possono essere ammessi nuovi edifici rustici di servizio e di ricovero ad uso agricolo per attrezzi agricoli, costruiti in legno e con Su massima di 9 mq., qualora non siano ricadenti in Zona di tipo “B” del Parco”*. Si tratta quindi di ricoveri che andranno a sostituire baracche già esistenti con un evidente miglioramento del decoro paesaggistico e senza alcuna maggiore pressione urbanistica o infrastrutturale. Per tali ragioni si ritiene che questa previsione non determinerà alcun impatto sull'ambiente e quindi la necessità di definire eventuali misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli.

d) possibilità di realizzare un piccolo cimitero privato,

L'argomento è stato ripreso esplicitamente nella deliberazione regionale che ha espresso l'intesa, definendo come la relativa osservazione fosse condizionante la validità dell'intesa stessa.

Si condivide quanto previsto al punto a) di pagina 26 della citata delibera e a ciò è stato adeguato il dettato di piano. Per quanto attiene agli impatti ambientali che il camposanto dovesse avere, si rileva che gli stessi non potranno che essere analizzati all'atto dell'individuazione della sua localizzazione, e che in tale contesto verranno assunte tutte le decisioni atte a impedirli, mitigarli o compensarli.

e) possibilità di realizzare impianti sportivi e turistici nella zona del Piccolo Paradiso

Si ritiene che la previsione, in adiacenza a strutture analoghe già esistenti, riferita ad impianti sportivi e turistici nella zona del Piccolo Paradiso debba permanere.

La Val.S.A.T. di tale previsione, non è stata volutamente effettuata, poiché si sarebbe basata su informazioni e dati insufficienti per poter determinare l'eventuale impatto e le azioni da intraprendere per mitigarla.

L'analisi di quanto sopra deve necessariamente riferirsi ad un intervento dettagliato sia per quanto concerne la sua dimensione e quindi l'utilizzo di territorio, sia per le caratteristiche infrastrutturali. Senza tali informazioni ogni analisi sarebbe priva di significato.

E' evidente che se la previsione del Piano determinerà una futura proposta di attuazione, questa verrà valutata sia attraverso una Val.S.A.T. puntuale che mediante la Valutazione d'Incidenza dovuta ai sensi di legge, essendo l'area interamente ricompresa all'interno del SIC Monte Sole, ed in tali ambiti si rileveranno impatti e conseguenti azioni di mitigazione e/o ipotesi progettuali alternative.

Per i punti **5, 6 e 7**, si accoglie quanto richiesto e si rimanda al capitolo “Monitoraggio del Piano” per una più completa esposizione.

Per il punto **9** si accoglie quanto richiesto e i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati II, III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 9/99, saranno sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi

delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

Per il punto **10** si accoglie quanto richiesto.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

Con Delibera di Giunta n. 440 del 19/12/2013 la Provincia di Bologna ha altresì approvato la "Valutazione d'Incidenza degli effetti della Variante al Piano Territoriale del Parco storico di Monte Sole sul Sito della rete Natura 2000 SIC IT 4050003 "Monte Sole", esprimendo una Valutazione di Incidenza non significativa del Piano subordinatamente al rispetto delle misure e prescrizioni in essa contenute.

La Regione Emilia-Romagna, contestualmente all'Intesa ed al Parere Motivato, ha condiviso le misure e le prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza elaborata dalla Provincia di Bologna, che di seguito vengono richiamate integralmente:

- ~ la regolamentazione e le previsioni del piano potranno essere realizzate solo se non determinano incidenza negativa significativa sul sito della Rete natura 2000 IT4050003 Monte Sole e solo se non in contrasto con le Misure Generali e Specifiche di Conservazione del sito, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, ferma restando la facoltà all'Ente competente alla Valutazione di Incidenza di osservare le sotto elencate limitazioni secondo quanto previsto all'art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e del relativo documento di orientamento;
- ~ considerato che il Piano di gestione del sito è stato elaborato nel 2002, e che il quadro normativo è stato recentemente aggiornato con l'approvazione delle misure di conservazione, ove più restrittive, si applicano le Misure Generali e Specifiche di Conservazione del sito;
- ~ tutte le previsioni di attività, progetti e interventi che nel Piano non sono precisamente e puntualmente localizzati su base catastale, potranno essere attuate solo subordinatamente all'esito positivo o negativo non significativo della Valutazione di Incidenza nell'ambito delle successive fasi di pianificazione, progettazione, tenendo conto della presenza di habitat e specie di interesse comunitario;
- ~ gli interventi previsti dal vigente Progetto di Intervento Particolareggiato della "Zona del Memoriale", approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36/2004 dovranno essere soggetti alla Valutazione di Incidenza, secondo i casi previsti dalla normativa vigente (L.R. 7/2004, D.G.R. 1191/2007) e dalla misure generali di conservazione approvate dalla Regione con D.G.R. 1418/2013, nonché quelle specifiche del sito approvate dagli Enti di gestione del sito;
- ~ analogamente a quanto sopra prescritto, la localizzazione di un nuovo camposanto da adibire alla sepoltura dei monaci e delle suore del Convento della Piccola Famiglia dell'Annunziata, di competenza del Comune, qualora prevista all'interno del sito o nelle aree limitrofe al suo perimetro, dovrà essere soggetta a preventiva valutazione di incidenza;
- ~ l'assetto agroforestale e complessivo dell'Area di riferimento del Memoriale, di cui al previsto Progetto di Intervento Particolareggiato, dovrà essere individuato e regolamentato anche tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito IT4050003 e dovrà garantire il mantenimento o il ripristino dello stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario del sito; si rammenta, a tal fine, che ai sensi della normativa vigente in materia, il futuro Progetto di Intervento Particolareggiato dell'"Area di Riferimento del Memoriale" dovrà essere soggetto alla preventiva Valutazione di Incidenza;
- ~ gli interventi di sistemazione di ruderi, ristrutturazione di edifici, demolizione di edifici dovranno essere soggetti alla preventiva Valutazione di Incidenza finalizzata in particolare alla verifica dell'incidenza sui chiroterteri, anche per le tipologie di intervento che ricadono nei casi previsti dalla Tabella E della DGR1191/2007;

- ~ gli interventi di ampliamento di edifici esistenti dovrà prevedere soluzioni progettuali atte a garantire la presenza di idonei ricoveri per i chirotteri, prevedendo anche l'inserimento di bat board al di sotto dello sporto del tetto;
- ~ tutti gli interventi di ordinaria manutenzione finalizzati alla conservazione dell'esistente, sono comunque soggetti alla preventiva Valutazione di Incidenza nei casi previsti dalla normativa vigente (L.R. 7/2004, D.G.R. 1191/2007), dalle misure generali di conservazione approvate dalla Regione con D.G.R. 1418/2013 , nonché da quelle specifiche del sito approvate dagli Enti di gestione, e se non già esclusi dal Piano di Gestione del sito o dalla D.G.R. 667/2009;
- ~ gli interventi previsti all'art. 20 comma 8, 9 e 10, compreso il previsto Accordo ex art. 18 della LR 20/2000 che prevede la necessaria compensazione a favore del territorio dell'area protetta, sono soggetti alla preventiva Valutazione di Incidenza;
- ~ al fine di evitare forme di fruizione o attività sportive incongrue con la tutela della fauna e gli habitat di interesse comunitario, eventuali impianti all'aria aperta di tipo sportivo e/o turistico, previsti nella zona adiacente all'area denominata Piccolo Paradiso (Art. 26, comma 17), sono soggetti alla preventiva Valutazione di Incidenza e sono ammissibili solo se previsti e attuati nel rispetto delle Misure generali e specifiche di Conservazione del sito;
- ~ la realizzazione di tali impianti non dovrà comportare la perdita di superfici di habitat di interesse comunitario, con particolare riferimento agli habitat prioritari; è altresì vietata la realizzazione degli impianti che possono determinare l'eliminazione o il degrado delle zone umide presenti nell'area, nonché di quelli che possono determinare l'eliminazione degli elementi del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica, e/o la riduzione della superficie dei prati stabili e delle praterie e arbusteti nel sito, in quanto habitat di interesse comunitario e habitat idonei alla nidificazione di specie ornitiche di interesse comunitario quali Tottavilla, Averla piccola, Succiacapre, nonché habitat idonei all'alimentazione ai rapaci di interesse comunitario quali Aquila reale, Falco pecchiaiolo, ecc. Sono comunque vietati gli impianti contigui agli habitat di interesse comunitario 92A0, 3240 e 3270, nonché quelli ricadenti, contigui o limitrofi alle aree di nidificazione delle specie ornitiche di interesse comunitario, nonché tutti gli impianti che prevedono un sistema di illuminazione impattante per i chirotteri di interesse comunitario;
- ~ con riferimento alle norme di gestione selvicolturale (Art. 15) si rammenta che all'interno del sito gli interventi di utilizzo del bosco sono soggetti alla preventiva valutazione di Incidenza, fatti salvi gli interventi individuati dalla Tabella E della D.G.R. 1191/2007 come modificata dal Piano di gestione e dalle Misure Specifiche di Conservazione del sito;
- ~ nelle aree interessate dalla presenza di habitat forestali di interesse comunitario, con particolare riferimento a quelli prioritari (91AA*, 9180*, 91E0*) vanno applicati trattamenti selvicolturali idonei a conservare e favorire la presenza di tali habitat in uno stato di conservazione soddisfacente per il sito;
- ~ è altresì vietata nelle superfici boscate con habitat 9180*- 91AA*-91E0*, habitat 92A0 9260 e habitat 9340 l'esecuzione di interventi selvicolturali non favorevoli o che non garantiscano la rinnovazione e la permanenza dell'habitat, salvi i casi in cui gli interventi siano dovuti per far fronte ad esigenze di protezione fitosanitaria o a seguito di calamità naturali o da esigenze di protezione civile e di sicurezza idraulica;
- ~ è vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile, così come definita dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, quando sia causa di frammentazione di habitat di interesse comunitario, salvo i casi in cui sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento gestionale degli habitat di interesse comunitario, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza; per tali casi è sempre obbligatoria la Valutazione di Incidenza; nella realizzazione delle piste forestali (di esbosco temporanee) è vietata la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco; a tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori;
- ~ vietato il rimboschimento delle radure, prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere e delle aree interessate da habitat di prateria, salvo interventi necessari alla difesa del suolo, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità o nell'ambito di progetti specifici di ripristino naturalistico, da effettuarsi tramite l'impiego di specie autoctone, autorizzati dall'Ente gestore del sito;
- ~ è vietato il taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità; è comunque vietata la

- realizzazione di interventi selvicolturali che possono perturbare la nidificazione di Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), Lanario (*Falco biarmicus*);
- ~ è vietata l'effettuazione di interventi di taglio su piante sporadiche ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi, ad eccezione delle specie alloctone;
 - ~ è vietato il taglio degli individui di Agrifoglio (*Ilex*), con particolare attenzione agli esemplari monumentali, fatte salve le esigenze di sicurezza pubblica;
 - ~ è vietato la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e ricoveri per gli uccelli;
 - ~ è vietata la manutenzione, mediante taglio, della vegetazione arborea e arbustiva sotto le linee di media e alta tensione nel periodo 1 marzo – 31 luglio, fatti salvi casi di pericolo per la pubblica incolumità e le operazioni di manutenzione dei canali interessati da linee elettriche per consentire la completa funzionalità dell'opera idraulica interessata; è data facoltà all'Ente competente per la Valutazione di Incidenza di derogare da tale periodo;
 - ~ all'interno del sito è obbligatorio il mantenimento di legno morto in piedi, a terra o piante stroncate per un minimo di 10 m³ ha⁻¹ fino ad un massimo di 40 m³ ha⁻¹ (si considera il materiale legnoso con diametro superiore a 2,5 cm), fatti salvi eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dalla Valutazione di Incidenza; sono altresì possibili ulteriori e/o differenti modalità di rilascio del legno morto sulla base di specifiche linee guida e norme regolamentari definite dall'Ente di gestione del sito, volte a disciplinare il rilascio di legno morto in bosco, la rimozione di alberi morti o deperienti, comprese le piante stroncate da fenomeni naturali, compatibilmente con le esigenze di ordine fisiopatologico, così come previsto dalle misure di indirizzo gestionale del sito e/o dal Piano di Gestione dello stesso;
 - ~ il Piano di Assestamento Forestale previsto all'interno dell'Accordo Agroambientale è soggetto alla preventiva Valutazione di Incidenza e dovrà essere elaborato e redatto anche in funzione del mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario;
 - ~ la realizzazione di recinzioni di campi coltivati e delle pertinenze degli edifici sono soggetti alla preventiva Valutazione di Incidenza, ad eccezione della realizzazione di staccionate in legno di limitata estensione (entro 300 metri lineari);
 - ~ nel sito è da favorire il mantenimento dei prati-pascoli, pertanto, l'individuazione delle aree di allevamento all'aperto e/o la riconversione in aree agricole dei terreni saldi sono subordinati all'esito positivo o negativo non significativo della preventiva Valutazione di incidenza; sono comunque vietati quando comportano la riduzione o perdita di habitat prioritari di interesse comunitario o di stazioni di specie della flora di interesse comunitario o di aree di nidificazione/riproduzione di specie animali di interesse comunitario; la Valutazione di Incidenza dovrà altresì valutare l'impatto dovuto alla perdita di habitat di alimentazione delle specie animali;
 - ~ è vietato l'impiego di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati, nei corsi d'acqua e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
 - ~ è vietato l'uso di sostanze chimiche nelle aree di rispetto dei corpi idrici e per una fascia di 10 m per i corpi idrici minori;
 - ~ è vietato lo spargimento di liquami o altre sostanze organiche nell'areale di presenza della specie di *Himantoglossum italicum* e di *Anacamptis pyramidalis*;
 - ~ si rammenta inoltre che ai sensi della D.G.R. 1419/2013 sono vietate, tra le altre, le seguenti attività/interventi:
 - ~ l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate;
 - ~ l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi, regolarmente autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza, di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area;
 - ~ l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei;

- ~ la conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e ss.mm.ii.;
- ~ nell'esercizio della pesca:
 - è vietata l'immissione e la reimmissione di pesci di specie ittiche estranee alla fauna autoctona e, pertanto, per tali specie è vietata anche la pratica della pesca no kill, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento, fermo restando il benessere animale;
 - ~ è vietato l'impiego come esca di pesce vivo o morto;
 - sono vietate le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone;

MONITORAGGIO DEL PIANO (art. 17 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)

Parte integrante della Val.S.A.T. è l'attività di monitoraggio del Piano, intesa sia come verifica dell'attuazione del Piano, sia come verifica della correttezza delle previsioni in termini di sostenibilità ambientale.

Questa attività è fondamentale perché permette all'Amministrazione di mantenere il controllo rispetto all'attuazione del proprio piano e dei suoi effetti sui sistemi ambientali e territoriali; permette inoltre di valutare ex-post le conseguenze di talune scelte e di migliorare la pianificazione in fase di revisione o aggiornamento prevista dalla norma regionale e ribadita in sede di Conferenza.

Il monitoraggio deve essere realizzato secondo uno schema di indicatori numerici e non numerici quantificabili, periodicamente misurabili e significativi rispetto alle politiche attuate nel Piano.

In base a quanto precedentemente indicato, sono stati elencati gli elementi che devono essere presi in considerazione ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio in fase di attuazione/gestione del piano. Tali elementi, come si è detto in precedenza, introducono un aspetto quantitativo, che non può essere valutato in questa fase, ma che nel processo attuativo potrà essere in qualche modo "misurato" al fine di sviluppare - in modo iterativo - le relative valutazioni "quantitative" in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi.

Dalla seguente tabella risultano, con riferimento all'articolato normativo, gli interventi stessi, i possibili effetti da monitorare, e gli indicatori o i criteri utilizzabili per il monitoraggio.

La tabella prende in analisi anche i fattori espressi al punto 3 di pag 28 della d.g. RER di approvazione dell'intesa così come richiesto.

<i>Intervento</i>	<i>Effetti</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Frequenza del monitoraggio</i>	<i>Valori soglia di riferimento</i>
Criteria per effettuare la ceduzione matricinata nell'ambito dei Piani di Assestamento forestale	Miglioramento della qualità e dello stato di salute delle formazioni forestali. Miglioramento dell'integrità e della stabilità dei versanti. Migliori standard di qualità della produzione forestale	Situazione di equilibrio tra specie diverse.	Decennale	Presenza di almeno il 70% di piante autoctone
Promozione della produzione di castagno	Miglioramento della qualità e dello stato di salute delle formazioni a castagno. Standard di qualità della produzione di paleria di castagno in relazione alla domanda di mercato per opere di ingegneria naturalistica	Esami a campione. Quantità e qualità delle produzioni certificate	Decennale	Presenza di infestazione di vespa cinese su di una quota superiore al 60% dei castagneti da frutto
Regolamentazione edilizia per gli ampliamenti di edifici agricoli esistenti	Sostegno e incentivazione delle attività agricole e specialmente di quelle agrituristiche e di turismo rurale	Verifica sulla efficienza e sulla validità delle strutture oggetto di adeguamento. Risultati sull'economia agricola del Parco	Quinquennale	Presentazione ed approvazione di piani di sviluppo aziendale inferiori al 10% delle aziende presenti alla data di approvazione della Variante.
Regolamentazione edilizia per gli ampliamenti di edifici esistenti in località Morazza	Mantenimento del nucleo abitativo	Verifica della correttezza dell'applicazione della norma	Quinquennale	Realizzazione di una superficie coperta non superiore a quella ammessa dal Piano.
Abbandono di rifiuti in aree di campeggio	Tutela ambientale dall'inquinamento, con attività di vigilanza, di controllo e di educazione ambientale	Verifica delle condizioni ambientali e dei comportamenti tenuti dagli utenti del Parco	Biennale	Valore di raccolta differenziata alla data di approvazione della variante.
Gestione delle attività venatorie consentite esclusivamente nel Pre-Parco	Applicazione dei limiti e dei criteri stabiliti dal Regolamento dell'attività venatoria	Controlli periodici sulla consistenza e sull'integrità del patrimonio faunistico, in rapporto ai limiti di popolazione stabiliti per le varie specie	Annuale	Valori di censimento alle specie oggetto di prelievo venatorio tali da garantire un'equilibrata presenza tra le stesse.
Allevamenti non intensivi a stabulazione libera di specie suine in via di estinzione	Salvaguardia di una specie tradizionale che arricchisce il patrimonio zootecnico. Valorizzazione di una produzione tipica di nicchia	Rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti, attraverso il controllo dello smaltimento agronomico naturale dei liquami. Quantità e qualità delle aziende e delle produzioni certificate.	Quinquennale	Presenza di allevamenti che impieghino esclusivamente razze idonee ad occupare produzioni di nicchia.
Piscine fuori terra	Definizione di un formato	N° di piscine	Ogni 5 anni	5 piscine all'anno

	inequivocabile, anche come dimensioni, evitando la possibilità di interpretazioni			
Ampliamenti per fini igienici	Consentire l'abitabilità di immobili che altrimenti verrebbero abbandonati, con i conseguenti problemi derivanti dallo spopolamento di aree ex agricole	N° di ampliamenti	Ogni 5 anni	3 ampliamenti annui al di fuori della sagoma dell'edificio.
Ricoveri attrezzi di ridotte dimensioni	Eliminazione di strutture incongrue con evidente miglioramento della qualità del paesaggio	N° di ricoveri incongrui non sostituiti	Ogni 5 anni	Sostituzione di un numero decrescente negli anni di baracche a partire dal terzo anno dopo l'approvazione della variante al Piano.
Piccolo cimitero privato	Gestione di un tema di estrema delicatezza in un contesto quale quello di Monte Sole	Superficie occupata	Al momento della proposta.	Rapporto di 1/1 con l'attuale camposanto di Casaglia
Impianti sportivi e turistici in zona Piccolo Paradiso	Recupero di un'attività attualmente abbandonata che date le condizioni attuali determinerebbe un degrado di portata molto significativa alle porte del Parco	Superficie occupata e tipologia di strutture proposte.	Al momento della proposta	Il rapporto tra la superficie esistente da recuperare e la nuova superficie per eventuali impianti sportivi e turistici deve essere positivo